



COMUNE
DI
CANOBBIO

**ORDINANZA MUNICIPALE
CONCERNENTE
L'ATTRIBUZIONE DI UN
SUSSIDIO PER L'ACQUISTO
DI UNA BICICLETTA
ELETTRICA**

Valevole dal
Risoluzione Municipale n.

1. APRILE 2016
6625/25.01.2016

Il Municipio di Canobbio, richiamati:

- il Regolamento Comunale;
- l'art. 192 della Legge Organica Comunale;
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge Organica Comunale;

vista in particolare la necessità di modificare il termine di validità della precedente ordinanza;

ordina:

1. Beneficiari:

Possono richiedere il versamento di un sussidio comunale per l'acquisto di una bicicletta elettrica (di seguito BICICLETTA):

- 1.1. Le persone fisiche con domicilio a Canobbio al momento dell'acquisto;
- 1.2. Le attività economiche domiciliate a Canobbio per scopi di mobilità aziendale sul territorio comunale.

2. Il sussidio ammonta al 15% del prezzo totale (IVA compresa) della BICICLETTA ritenuto un contributo massimo di CHF 400.00.

3. Il richiedente può beneficiare del sussidio una volta ogni 4 anni.

4. Il richiedente non può rivendere la BICICLETTA entro i primi 3 anni dall'acquisto. In caso contrario dovrà rimborsare al Comune una parte del sussidio ottenuto.

Valgono le seguenti condizioni:

- vendita entro il primo anno: restituzione completa del sussidio;
- vendita dopo un anno: restituzione dei 2/3 del sussidio;
- vendita dopo due anni: restituzione di 1/3 del sussidio.

4.1. Il rimborso del sussidio ottenuto, è dovuto anche in caso di partenza dal Comune entro i primi 3 anni dall'acquisto, alle medesime condizioni di cui sopra.

5. La BICICLETTA deve essere acquistata presso un qualsiasi rivenditore in Svizzera.

6. Per poter beneficiare del sussidio, devono essere ossequiate le seguenti condizioni cumulative:

- 6.1. La BICICLETTA deve essere inserita nel catalogo ebike Ticino online (www.ebiketicino.ch)
- 6.2. Il fabbricante della BICICLETTA deve offrire almeno un punto di assistenza tecnica nel Canton Ticino;
- 6.3. Il fabbricante della BICICLETTA deve offrire almeno una garanzia di 2 anni;
- 6.4. Il richiedente deve essere in regola con i propri pagamenti nei confronti dell'Amministrazione comunale (tasse, tributi pubblici, multe, ecc.).

7. Procedura:
- 7.1. La domanda di sussidio deve essere inoltrata alla Cancelleria Comunale di Canobbio, entro 60 giorni dalla data di acquisto, tramite l'apposito formulario ottenibile presso tutti gli sportelli o scaricabile dal sito internet del Comune (*) (www.canobbio.ch) unitamente alla fattura originale e alla ricevuta dell'avvenuto pagamento;
- 7.2. A condizioni adempiute, il versamento del sussidio avverrà in un termine di 60 giorni direttamente sul conto corrente postale o bancario comunicato dal richiedente.
8. Il Municipio si riserva la possibilità di esaminare e decidere su eventuali casi particolari non contemplati nella presente ordinanza.
9. Contro l'applicazione della presente ordinanza è data facoltà di reclamo al Municipio nel termine di 30 giorni dall'intimazione della decisione.
10. La presente ordinanza annulla e sostituisce quella del 15 settembre 2014 ed entra in vigore il 1° aprile 2016.
11. La presente ordinanza viene pubblicata agli albi comunali a norma dell'art. 192 LOC, durante il periodo **dal 4 febbraio 2016 al 3 marzo 2016** e abroga ogni precedente disposizione in materia.
12. Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:  R. Lurati



Il Segretario:  F. Lurati

(*) scaricabile dal Sito internet del Comune